

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 13 marzo 2019, n. 52

**Avvio del riesame complessivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per le installazioni che svolgono attività di gestione dei rifiuti - codici 5.3 e 5.5 dell'allegato VIII alla parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..**

**Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali,**

**VISTA** la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali,

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare i seguenti commi dell'articolo 29-*octies*:

- comma 2, a norma del quale "il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione",
- comma 3, lettera a), a norma del quale "il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso" "entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea delle decisioni relative alla conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione",
- comma 5, a norma del quale "a seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente, il gestore presenta entro il termine determinato dall'autorità competente" "tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame", prevedendo specifiche sanzioni in caso di ritardo e possibile sospensione di validità dell'autorizzazione in caso di permanere dell'inadempimento,
- comma 6, che sancisce l'obbligo per l'autorità competente, entro 4 anni dalla pubblicazione delle conclusioni sulle BAT, di verificare che "tutte le condizioni sono riesaminate e, se necessario, aggiornate" e che "l'installazione sia conforme a tali condizioni",
- comma 7, che chiarisce come il ritardo nella presentazione dell'istanza, nel caso disciplinato dal comma 3, lettera a), non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio delle installazioni alle condizioni dell'autorizzazione;

**VISTA** la Decisione di Esecuzione UE 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le installazioni di trattamento dei rifiuti appartenenti alle attività 5.1, 5.3 e 5.5, di cui all'allegato VIII della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che non risultano presentate istanze per il riesame, con valenza di rinnovo, ai sensi del combinato disposto del comma 3, lettera a), e del comma 7, dell'articolo 29-*octies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., da parte delle installazioni dotate di autorizzazione integrata ambientale di competenza della Regione Puglia che svolgono attività principali oggetto delle conclusioni sulle BAT sopra citate, concernenti le installazioni che gestiscono rifiuti;

**CONSIDERATO** che le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate dalla Regione Puglia ad installazioni in esercizio che svolgono attività principali oggetto delle conclusioni sulle BAT risultano essere circa 20;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ove la necessità di avviare il riesame interessi numerose autorizzazioni, il termine per la presentazione della relativa documentazione può essere definito dall'autorità competente in base ad un apposito calendario annuale;

**CONSIDERATO** che risulta prioritario riesaminare le autorizzazioni rilasciate alle diverse installazioni, per assicurare l'applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT);

**CONSIDERATO** che attendere la presentazione di iniziativa dei Gestori delle istanze di complessivo riesame, potrebbe determinare delle criticità, connesse alla esigenza di rispettare il termine di quattro anni previsto dall'art. 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., non consentendo al Gestore di disporre di tempi tecnici congrui per realizzare i necessari adeguamenti, nonché potrebbe determinare criticità connesse alla potenziale concentrazione delle istanze in imminenza della scadenza, con conseguenze sulla sostenibilità dei carichi di lavoro per l'amministrazione;

**CONSIDERATO** che risulta, pertanto, necessario disporre il riesame complessivo delle Autorizzazioni Integrate Ambientali delle suddette installazioni e, una volta acquisita dal Gestore la necessaria documentazione, riesaminare e, se necessario, aggiornare le relative condizioni autorizzative alla luce delle conclusioni sulle BAT garantendo entro il 10 agosto 2022 l'integrale applicazione delle nuove condizioni autorizzative fissate;

**VISTA** la legge regionale 12 febbraio 2014, n. 3 *"Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale"*, con la quale sono state definite le competenze AIA della Regione Puglia per le categorie di attività 5.2, 5.3 e 5.4 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per gestione di rifiuti urbani;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 1388 del 19 settembre 2006 recante *"Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità competente". Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse"*, con la quale è stata definita la modulistica da compilare per la presentazione della domanda di AIA;

**VISTO** il Decreto del *Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare* del 6 marzo 2017 n. 58 recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 36 del 12 gennaio 2018 recante *"Decreto 6 marzo 2017, n. 58. Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché ai compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. Adeguamento regionale ai sensi dell'art. 10 comma 3"*;

**Tutto ciò premesso, il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali**

#### **DETERMINA**

- **di avviare** ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. il riesame complessivo con valenza di rinnovo delle autorizzazioni integrate ambientali, per cui la Regione Puglia è Autorità Competente ai sensi della Legge Regionale 3/2014, rilasciate per l'esercizio di installazioni che svolgono attività di gestione dei rifiuti ed oggetto delle *BAT conclusion* di cui alla Decisione della Commissione dell'Unione Europea 2018/1047 del 10 agosto 2018;
- **di stabilire** il seguente calendario per la presentazione della documentazione necessaria a procedere al riesame, comprensiva degli elementi espressamente indicati all'art. 29-octies, comma 5 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.:

| Codice attività IPPC            | Temine presentazione della documentazione per avvio riesame |
|---------------------------------|---|
| 5.3. con attività connessa 5.4. | 30 settembre 2019   |
| 5.3. a)                         | 30 settembre 2020   |
| 5.3. b)                         | 30 settembre 2020   |
| 5.5.                            | 30 settembre 2020   |

- **di stabilire** che, qualora la scadenza del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale sia precedente al termine stabilito nel calendario approvato, il Gestore, per poter continuare ad esercire, deve presentare la richiesta di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione entro i termini della scadenza della stessa;
- **di stabilire** che, ove il Gestore rappresenti giustificati e documentati motivi per ridefinire i tempi di presentazione della documentazione necessaria al riesame, l'Autorità Competente può accordare fino a ad un massimo di 90 giorni di proroga alle scadenze di cui al calendario annuale approvato;
- **di stabilire** che il decorso dei tempi procedurali, con riferimento ai termini previsti dall'art. 29-*quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. è sospeso fino alla presentazione, da parte del Gestore, della documentazione necessaria ai fini del riesame;
- **di stabilire** che il termine di 15 giorni per la pubblicazione sul sito web di questa amministrazione, stabilito al comma 4 dell'art. 29-*quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., decorre dalla presentazione della documentazione necessaria ai fini del riesame;
- **di stabilire che entro il 10 agosto 2022 tutte le installazioni oggetto delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti, di cui alla decisione di esecuzione della Commissione dell'Unione Europea 2018/1047 del 10 agosto 2018, devono risultare adeguate e conformi alle condizioni imposte dal riesame dell'autorizzazione;**
- **di stabilire che** in caso di inutile decorso del termine ultimo di cui al calendario approvato, salvo eventuale proroga concessa dall'Autorità Competente, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA Puglia), in qualità di autorità di controllo *ex* articolo 29-*decies*, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., provvederà alle operazioni di accertamento, contestazione e notifica necessarie ad applicare le sanzioni previste dall'articolo 29-*octies*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- **di stabilire che** in caso di inutile decorso dei termini di cui al calendario approvato, comprensivi di eventuale proroga concessa, il responsabile del Procedimento diffida il gestore ad adempiere entro i successivi 90 giorni e, all'eventuale permanere dell'inadempimento, a proporre il provvedimento di sospensione della validità dell'autorizzazione previgente, ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- **di stabilire** che l'Autorità Competente per i procedimenti di riesame è la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio AIA/RIR, via G. Gentile n. 52 – Bari ed il funzionario Responsabile del Procedimento è il Dirigente della medesima Sezione;
- **di stabilire** che, successivamente alla presentazione della documentazione necessaria ai fini del riesame, il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali potrà nominare un diverso Responsabile del Procedimento, provvedendo a comunicarlo nei termini dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

- **di notificare** il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio AIA-RIR, ai Gestori interessati;
- **di trasmettere** il presente provvedimento ad ARPA Puglia – Direzione Generale, all’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, alle Province e alla Città Metropolitana di Bari, alle ASL provinciali, al Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifiche e al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio.

Il presente provvedimento:

- a) è redatto in unico originale, composto da n. 6 facciate;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
- e) sarà pubblicato sul BURP.

AP AIA

**Ing. Paolo GAROFOLI**

Il Dirigente della Sezione  
**Dott.ssa Antonietta Riccio**